

451.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7
Missioni valevoli nella seduta del 9 dicembre 1998	3	Interpellanze ed interrogazioni	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 — Terremoto del 9 settembre 1998 in Basilicata e Calabria)	8
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	Proposte di legge nn. 4504-5200	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 — Articolo 1)	11
Procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	6	(Sezione 2 — Articolo 2)	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	(Sezione 3 — Articolo 3)	18
Atti di controllo e di indirizzo	7	Progetti di legge S. 932 (approvato dal Senato) nn. 4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755-3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983	19
		(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 dicembre 1998.**

Albanese, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Carmelo Carrara, Corleone, D'Amico, Dini, Fassino, Gambale, Iacobellis, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Mantovano, Martusciello, Masi, Mattioli, Melandri, Micciché, Molinari, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Saponara, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albanese, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bolognesi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cè, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fassino, Gambale, Gramazio, Iacobellis, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Mantovano, Martusciello, Masi, Mattioli, Melandri, Micciché, Molinari, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Saponara, Scantamburlo, Scozzari, Signorino, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MASTELLA ed altri: « Istituzione della provincia della Brianza » (5493);

PAISSAN: « Norme in materia di *trust* a favore di soggetti portatori di *handicap* » (5494);

ANGELONI: « Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria » (5495);

MANZIONE e VOLONTÈ: « Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto » (5496);

VOLONTÈ e MANZIONE: « Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci » (5497).

In data 7 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CAROTTI: « Interpretazione autentica dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio » (5498).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 4 dicembre 1998 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte

della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 » (5491);

dal ministro di grazia e giustizia:

« Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta » (5492).

Saranno stampati e distribuiti.

Annuncio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 4 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

RADICE e STRADELLA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle norme in materia di valutazione dell'impatto ambientale » (doc. XXII, n. 46).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

COLLAVINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 10 *bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, in materia di ineleggibilità, dopo dieci anni di mandato, dei deputati e dei senatori » (5074);

FRATTINI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (5404) *Parere delle Commissioni III e V;*

SCALIA ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per nascita » (5405);

NAPOLI ed altri: « Disposizioni per l'emanazione dei bandi di concorso per dirigenti scolastici » (5428) *Parere delle Commissioni V e VII;*

NUCCIO CARRARA: « Disposizioni per l'applicazione del secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione, concernente lo scioglimento del consiglio regionale » (5444);

NUCCIO CARRARA: « Modifiche all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica del consiglio regionale » (5445);

II Commissione (Giustizia):

ANEDDA ed altri: « Modifiche agli articoli 63, 359 e 360 del codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di difesa » (5387) *Parere della I Commissione;*

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 164 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena » (5417) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

COLLAVINI ed altri: « Norme in materia di concessione di beni demaniali per finalità turistiche e ricreative » (5073) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e X;*

VII Commissione (Cultura):

CREMA ed altri: « Disposizioni per la promozione della cultura e dell'attività musicale italiana all'estero » (5121) *Parere*

delle Commissioni I, III, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);

CASINI ed altri: « Norme per la dotazione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado » (5289) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI:*

VOLONTÈ: « Norme per la tutela e la promozione della musica leggera italiana » (5374) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX e X;*

APOLLONI: « Concessione di un finanziamento per la valorizzazione e la salvaguardia delle zone archeologiche dell'Altopiano di Asiago-Sette Comuni » (5386) *Parere delle Commissioni I e V;*

NAPOLI ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati » (5430) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 4 dicembre 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 5 novembre 1998 dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti del personale ENAC del C.R.A.V. di Milano per lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FIT-UGL-ANPCAT-LICTA dalla ore 12 alle ore 16 del 13 novembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 23 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione DELMASTRO DELLE VEDOVE n. 5/02852 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31 marzo 1998, concernente la realizzazione in Biella dell'ufficio tecnico erariale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera del 3 dicembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BRACCO ed altri n. 9/4665/19, concernente finanziamenti aggiuntivi del Fondo sanitario nazionale alle regioni Umbria e Marche, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ad è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 4 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1998 (doc. XCI, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione della autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 181479, 187705, 190531, 191768, 193931, 194156, 200973, 201020, 206840;

nn. 179444, 186723, 186726, 194014, 198373, 199675, 199677, 202282, 204212, 205060 (alla I Commissione);

nn. 181498, 193843, 199702, 205395 (alla II Commissione);

n. 176359 (alla III Commissione);

n. 184951 (alla IV Commissione);

nn. 193826, 201294, 203829 (alla VI Commissione);

nn. 180054, 189881, 191167, 194016, 196679, 200696, 206250 (alla VII Commissione);

nn. 181506, 182957, 187218, 187982, 188955, 191769, 193834, 197404, 199791, 204235 (alla VIII Commissione);

nn. 180323, 194007, 199697, 200978, 207629 (alla X Commissione);

nn. 195636, 201002, 203597 (alla XI Commissione);

n. 196784 (alla XII Commissione);

nn. 197393, 202359, 202360 (alla XIII Commissione).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma

4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1998, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto 13 novembre 1998 del Ministero per la funzione pubblica (alla I Commissione);

decreto 13 novembre 1998 del ministro degli affari esteri (alla III Commissione);

decreti 18 novembre 1998 nn. BL/1/22/98 e BL/1/23/98 del ministro della difesa (alla IV Commissione);

decreto 7 ottobre 1998 del ministro dei lavori pubblici; decreti 18 e 23 novembre 1998 del ministro dell'ambiente (alla VIII Commissione).

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 2 dicembre 1998, il deputato Alberto ACIERNO, per il tramite del Presidente del gruppo parlamentare di appartenenza, ha rappresentato alla Presidenza e allegando altresì la relativa documentazione, che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso la procura circondariale di Barcellona P.G., proc. n. 3428/97 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 3 dicembre 1998, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribuna-

le di Caltanissetta, proc. n. 1999/95 R.G. N.R. — n. 2542/95 R.G.G.I.P. — n. 160/96 R.G. trib.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'amministrazione della Difesa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sui progetti di decisione, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 16 dicembre 1998.

Tali atti, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferiti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 — Terremoto del 9 settembre 1998 in Basilicata e Calabria)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

nella mattinata del 9 settembre 1998 si sono registrate numerose scosse telluriche in tutta la Basilicata e parte della Calabria con epicentro nella zona del Polino-Lagonegrese;

oltre al forte panico causato all'intera popolazione riversatasi nelle strade, sono stati rilevati gravi danni alle cose e alle persone;

le autorità locali sono state costrette ad emettere ordinanze di sgombero di abitazioni, di chiusura al traffico di strade e di sospensione dell'attività di servizi pubblici e privati;

è stato fortemente danneggiato il patrimonio monumentale e artistico dei centri storici;

l'area in questione è caratterizzata da un grave dissesto idrogeologico;

il medesimo territorio fu già colpito da eventi sismici nel 1980 e successivamente —:

quale sia l'esito delle prime verifiche;

quali siano gli interventi già approfonditi e che si intendano approntare per l'emergenza;

quali siano le misure preventive previste in considerazione dell'alta sismicità della zona e del grave dissesto idrogeologico.

(2-01371) « Pittella, Oliverio, Sica, Gerardini, Bracco, Bova, Dedoni, Cappella, Chiamparino, Di Capua, Malagnino, Duca, Giacco, Raffaldini, Battaglia, Nardone, Rizza, Tattarini, Faggiano, Schmid, Paolo Rubino, Carli, Sedioli, Mariani, Di Bisceglie, Lucà, Corsini, Caccavari, Giannotti, Targetti, Peruzza, Labate, Rabbito, Pompili, Penna, Zagatti ».

(15 settembre 1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere:

se, in relazione al terremoto che ha interessato la Calabria e la Basilicata, sia stata individuata esattamente l'area interessata;

se siano stati rilevati i danni evidenti;

se siano state predisposte indagini per il rilevamento di danni strutturali negli edifici;

se siano state avviate procedure per la rilevazione di modifiche del territorio in seguito al verificarsi della calamità ed, eventualmente, se da detta rilevazione sia possibile stabilire il grado di pericolosità, dovuto ad instabilità, dei territori coinvolti;

se siano state effettuate opere preventive di consolidamento dei territori, considerato il reiterarsi dei fenomeni ed in generale l'acclarato alto grado di sismicità delle due regioni;

se le amministrazioni locali siano state messe nelle condizioni di soddisfare le prime necessità delle popolazioni colpite;

se il Governo abbia uno schema di piano organico di intervento per ripristinare la normalità della vita in quelle comunità, alla luce delle passate esperienze, molte delle quali negative, quali quelle della ricostruzione nel Belice e in Campania;

se sia stato predisposto un piano di intervento per finanziare il consolidamento e l'applicazione della normativa antisismica per le abitazioni dei centri storici dei comuni con riconosciuto alto grado di sismicità.

(2-01374)

« Tassone ».

(16 settembre 1998)

SPINI, PITTELLA, OLIVO, CARLI, GIACCO e GATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

una forte scossa di terremoto ha colpito il 9 settembre 1998 numerosi centri della Basilicata e della Calabria con epicentro nella zona del Pollino-Lagonegrese;

il sisma ha causato vittime, crolli, frane, oltre che danni a cose e al patrimonio artistico;

è stato registrato uno sciame sismico di assestamento;

le autorità locali sono state costrette ad emettere ordinanze di sgombero di abitazioni, di chiusura al traffico di strade e di sospensione dell'attività di esercizi pubblici e privati;

l'area interessata è caratterizzata da un grave dissesto idrogeologico;

numerosi centri colpiti dal sisma, furono interessati dal terremoto del 23 novembre 1980 —

se sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

quale sia l'esito delle prime verifiche tecnico-strutturali;

quali interventi siano stati approntati per l'emergenza, in particolar modo a tutela dei senzatetto;

quali misure preventive si intendano adottare in considerazione dell'alto grado di sismicità della zona nonché del grave dissesto idrogeologico. (3-02795)

(14 settembre 1998)

BOCCIA e MATTARELLA. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

un sisma di forte intensità ha colpito la Basilicata e le regioni limitrofe con epicentro nel territorio del comune di Castelluccio Inferiore;

a causa delle scosse vi sono state vittime tra la popolazione;

in tutta l'area della zona del « Lagonegrese » ed, in particolare, nell'area del Parco nazionale del Pollino vi sono consistenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato;

permane nella popolazione uno stato di preoccupante agitazione —

quali iniziative intenda assumere per fronteggiare l'emergenza, sostenendo, in particolare, le famiglie rimaste prive di alloggio, e per porre in essere una compiuta opera di ricostruzione. (3-02797)

(14 settembre 1998)

PITTELLA. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

nella mattinata del 9 settembre 1998 si sono registrate numerose scosse telluri-

che in tutta la Basilicata con epicentro nella zona del Pollino-Lagonegrese;

oltre al forte panico causato all'intera popolazione riversatasi nelle strade, sono già rilevabili danni alle cose e alle persone;

le autorità locali sono state costrette ad emettere ordinanze di sgombero di abitazioni, di chiusura al traffico di strade e di sospensione dell'attività di esercizi pubblici e privati;

l'area in questione è caratterizzata da un grave dissesto idrogeologico;

il medesimo territorio fu già colpito da eventi sismici nel 1980 e successivamente;

quale sia l'esito delle prime verifiche;

quali siano gli interventi già approntati e che si intendano approntare per l'emergenza;

quali siano le misure preventive previste in considerazione dell'alta sismicità della zona e del grave dissesto idrogeologico. (3-02817)

(14 settembre 1998)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il 9 settembre 1998 una scossa di terremoto del settimo grado della scala

Mercalli, con epicentro nei comuni di Lauria, Castelluccio superiore e inferiore, Lagonegro e Rivello, tra le regioni Basilicata e Calabria, ha provocato numerosi danni e la morte di due persone;

l'evento sismico è stato avvertito anche a Napoli dove numerose persone si sono riversate per le strade;

la sensazione che molti hanno dovuto registrare è che la capacità di affrontare l'emergenza terremoto non è molto più avanzata di quella esistente nei drammatici eventi del 1980;

anche l'evento tragico del ragazzo di Sapri, morto mentre si allontanava dalla propria auto, colpito da un masso staccatosi dalla montagna, dimostra come sia scarsa l'istruzione e l'educazione della popolazione alla prevenzione che impone di tenersi lontani dai costoni rocciosi e dai palazzi nel caso di movimenti tellurici;

risulterebbe che molti comuni e regioni d'Italia non abbiano ancora adottato i piani di protezione civile con simulazioni ed esercitazioni —:

quali iniziative intenda adottare per avviare campagne di informazione che insegnino a convivere con la condizione di sismicità delle nostre zone e se non intenda sollecitare comuni e regioni ad adottare i piani di protezione civile.

(3-03109)

(1° dicembre 1998)

(ex 4-19802 del 23 settembre 1998).

PROPOSTE DI LEGGE: GIULIANO ED ALTRI: NORME PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE DI ESERCIZIO DEI SINDACATI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI (4504); BOSSI ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI BILANCIO DEI SINDACATI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI NONCHÉ IN MATERIA DI TRATTENUTE SINDACALI (5200)

(A.C. 4504 – sezione 1)

ARTICOLO 1
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4504

ART. 1.

(Obbligo del rendiconto annuale).

1. I sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, sono tenuti alla redazione del rendiconto annuale di esercizio ed alla sua pubblicazione nel termine e secondo le modalità previste dall'articolo 2.

(A.C. 4504 – sezione 2)

ARTICOLO 2
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
N. 4504 ED ABBINATI

ART. 2.

(Modalità del rendiconto annuale).

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del

sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1, deve redigere il rendiconto annuale di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il rendiconto annuale deve essere corredato di una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B alla presente legge.

3. Il rendiconto annuale deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C alla presente legge.

4. Il rappresentante legale o il tesoriere, di cui al comma 1, deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai sindacati e dalle associazioni di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il primo rendiconto annuale redatto a norma del presente articolo deve

essere presentato con riferimento all'esercizio 1998. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il mese di giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto annuale di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

11. Il rendiconto annuale di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro della previdenza sociale.

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 1)

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI SINDACATI
E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

STATO PATRIMONIALE

Attività.

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contribuzione volontaria e permute;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

Passività.

Patrimonio netto:

avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale; avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico.

A) Proventi gestione caratteristica.

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato o di enti pubblici.
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
 - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
 - a) contribuzioni da persone fisiche;
 - b) contribuzioni da persone giuridiche;
 - c) contribuzioni da partiti o movimenti politici.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.

- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi.
- 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi ad associazioni, partiti o movimenti politici.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari.

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

1) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.

1) Proventi:

- plusvalenza da alienazioni;
varie.

2) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni;
varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio.

ALLEGATO B
(articolo 2, comma 2)

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 3) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 4) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C
(articolo 2, comma 3)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci « costi di impianto e di ampliamento e « costi editoriali, di informazione e comunicazione », nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile e la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci « ratei e resoconti attivi » e « ratei e resoconti passivi » e della voce « altri fondi » dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci « proventi straordinari » e « oneri straordinari » del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

(A.C. 4504 - sezione 3)ARTICOLO 3
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4504

ART. 3.

(Sanzioni).

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, il pretore competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è disposta la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente ed a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È disposta, altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 1, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai citati articoli 1 e 2.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 932. — DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO (APPROVATO DAL
SENATO) (4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755
3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983)**

(A.C. 4754 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente).

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« ART. 399. - *(Accesso ai ruoli)* — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di

tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al

funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda ».

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

« 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche ».

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ».

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 401. - (*Graduatorie permanenti*) —
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno

superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente).

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« ART. 399. - *(Accesso ai ruoli).* - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 e, per il restante 40 per cento, mediante concorsi per titoli ed esami.

2. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due

anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.».

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo

normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda ».

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

« 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche ».

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ».

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 401. - (*Graduatorie permanenti*). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1, e per il conferimento di supplenze assorbendo le graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria

permanente di altra provincia, nonché dei docenti in possesso di titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del presente testo unico. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatorie mediante valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante la valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti, giusta ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994. A tal fine il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente è valutato con gli stessi criteri validi ai fini della formulazione della graduatoria provinciale.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

6. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

7. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative ».

7. La periodica integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401,

comma 2, del testo unico, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, comporta anche l'inserimento dei docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

8. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, sostituire i capoversi 1, 2 e 3 con il seguente:

ART. 399. — (Accesso ai ruoli). 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 e per il restante 40 per cento mediante concorsi per titoli ed esami.

1. 1. Gazzara, Prestigiacomò.

Al comma 1, sostituire i capoversi 1, 2 e 3 con il seguente:

ART. 399. — (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

1. 2. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento

1. 82. Gardiol.

Al comma 1, capoverso 1 sostituire le parole da: per il 50 per cento *sino alla fine del capoverso con il seguente:* attingendo alle graduatorie permanenti regionali o provinciali di cui all'articolo 401.

1. 3. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: graduatorie permanenti *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 1, al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: graduatoria permanente, *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 6, al capoverso 1, dopo le parole: graduatorie permanenti *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 6, al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: graduatoria permanente *aggiungere le seguenti:* regionale o provinciale.

Conseguentemente al comma 6, capoverso 3, dopo le parole: graduatorie permanenti, *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 6, capoverso 4, dopo le parole: graduatoria permanente, *aggiungere le seguenti:* regionale o provinciale.

Conseguentemente al comma 6, al capoverso 5, dopo le parole: graduatorie permanenti, *aggiungere le seguenti:* regionali o provinciali.

1. 7. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

***1. 8.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

***1. 10.** Gardiol.

Al comma 2, al capoverso 01, primo periodo, sopprimere la parola: regionale.

1. 19. Prestigiacomio.

Al comma 2, al capoverso 01, primo periodo, sostituire la parola: regionale, con la seguente: provinciale.

1. 22. Prestigiacomio.

Al comma 2, al capoverso 01, primo periodo, sostituire le parole: con frequenza triennale, con le seguenti: anche ai soli fini abilitanti, con frequenza rigorosamente triennale,

Conseguentemente allo stesso comma 2, capoverso 01, sopprimere il secondo periodo.

1. 23. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 2, al capoverso 01, sopprimere il secondo periodo.

1. 25. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 2, al capoverso 01, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto, fino alla fine del capoverso.

1. 26. Paolo Colombo.

Al comma 2, al capoverso 01, aggiungere in fine il seguente periodo: I concorsi sono riservati nella regione da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del bando.

1. 27. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 02, primo periodo, sostituire le parole da: e della approvazione della relativa graduatoria regionale, fino alla fine del secondo periodo con le seguenti parole: a livello provinciale o regionale e riservate ai residenti nella Provincia o Regione da almeno cinque anni. Il superamento dell'esame prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della Provincia o Regione in cui si risiede.

1. 29. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 02, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 30. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, al capoverso 02, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Dopo il superamento del concorso indetto per ciascuna classe di concorso o posto di ruolo dalla singola Istituzione scolastica autonoma o rete, i vincitori sono assunti con contratti a tempo indeterminato ed entrano a far parte dei ruoli del personale docente secondo le normative vigenti nei posti di ruolo disponibili nella regione scegliendo la sede in base al punteggio riportato nelle prove.

1. 31. Aprea.

Al comma 2, al capoverso 02, terzo periodo, sostituire la parola: regione con la seguente: provincia.

1. 32. Prestigiacomio.

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo: I docenti immessi in ruolo a seguito di concorso per titoli ed esami non potranno chiedere il trasferimento ad altra sede provinciale prima di due anni scolastici ed ad altra provincia prima di tre anni scolastici.

1. 34. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo: Il superamento del concorso prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della Provincia in cui risiede all'atto dell'iscrizione al concorso.

1. 35. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, dopo il capoverso 03, aggiungere il seguente:

04. Indipendentemente dalla regione nella quale i candidati vengono destinati dal Ministero della pubblica istruzione a sostenere le prove di concorso, il superamento dell'esame prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della Provincia o Regione in cui risiede.

1. 37. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 400 del Testo unico è aggiunto il seguente comma: "10-bis. (Credito formativo) Il servizio di effettivo insegnamento prestato nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate viene valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio 8 punti fino ad un massimo di 40 punti. Tali anni di servizio non verranno valutati nell'attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui all'articolo 401".

1. 88. Gardiol.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 400 del Testo unico è aggiunto il seguente comma: "10-bis. (Credito formativo) Il servizio di effettivo insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate viene valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo. Ai criteri per la valutazione del credito formativo provvede il Ministero della pubblica istruzione".

1. 89. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se non intervengono crediti formativi".

1. 85. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se non intervengono crediti formativi".

1. 86. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 13, sono premesse, le seguenti parole: "Valutato l'eventuale credito formativo".

1. 87. Gardiol.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 400 del Testo Unico, al comma 15, sono inserite, dopo le parole:

”nella prova orale”, le seguenti parole: ”comprensivi della preventiva valutazione del credito formativo,”.

1. 90. Gardiol.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. I commi 17, 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 400 del Testo Unico sono abrogati.

1. 91. Gardiol.

Al comma 4, capoverso 17, sostituire le parole: all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo *con le seguenti:* all'entrata in vigore della graduatoria permanente di cui all'articolo 401.

1. 43. Cangemi, Giordano, Lenti.

Sopprimere il comma 5.

1. 95. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da utilizzare per il conferimento di supplenze assorbendo le graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione.

***1. 46.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da utilizzare per il conferimento di supplenze assorbendo le graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative urgenti in materia di istruzione.

***1. 96.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Oza.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in possesso di titolo di studio valido per l'in-

serimento nelle graduatorie provinciali previste dall'articolo 522 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

1. 51. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 6, al capoverso 2, primo periodo dopo le parole: dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, *aggiungere le seguenti:* o che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4, dell'articolo 2, del presente disegno di legge.

1. 49. Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 6, al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria mediante valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti.

1. 52. Prestigiacomo.

Al comma 6, sostituire il capoverso 3, con il seguente: Le operazioni di cui al capoverso 2, sono effettuate mediante la valutazione dei titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali ovvero negli istituti di istruzione secondaria parificati o legalmente riconosciuti, giusta ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994. A tal fine il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente è valutato con gli stessi criteri validi ai fini della formulazione della graduatoria provinciale.

1. 54. Prestigiacomo.

Al comma 6, al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: “, nonché dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'ar-

articolo 3 comma 22 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e all'articolo 12 commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1989 n. 417.

***1. 97.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 6, al capoverso 3, aggiungere in fine le parole: “, nonché dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3 comma 22 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e all'articolo 12 commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1989 n. 417.

***1. 98.** Divella.

Al comma 6, sostituire il capoverso 5, con il seguente:

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982. Le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono soppresse e gli aspiranti inclusi vengono collocati, su domanda, nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al comma 4 del presente articolo.

1. 64. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

***1. 92.** Gasperoni.

Al comma 6, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3

del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

***1. 99.** Divella.

Al comma 6, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

***1. 100.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 6, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un concorso per esami e per titoli. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre ed a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1998-1999 e seguenti fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli.

1. 67. Napoli, Poli Bortone, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Al comma 6, sostituire il capoverso 8 con il seguente:

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta il reinserimento, su richiesta dell'interessato, in coda alla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

1. 69. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente capoverso:

10. Il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria permanente è valutato metà punteggio; il servizio di insegnamento prestato in scuole ed istituti non statali non è valutabile; il servizio di insegnamento prestato in scuole materne comunali è equiparato al servizio prestato in scuole statali. Vengono altresì valutati i titoli culturali o professionali.

1. 71. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere, il seguente capoverso:

10. Il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria permanente è valutato metà punteggio. Vengono altresì valutati i titoli culturali o professionali.

***1. 72.** Mazzocchin, Ruzzante.

Al comma 6, aggiungere, il seguente capoverso:

10. Il servizio riferito ad insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria permanente è valutato metà punteggio. Vengono altresì valutati i titoli culturali o professionali.

***1. 84.** Cangemi, Lenti, Giordano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 6 del

presente articolo, ovvero ai fini della redazione delle graduatorie di cui al comma 7, articolo 4 della presente legge, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie.

1. 74. Cangemi, Giordano, Lenti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 6 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie.

1. 73. Acierno, Volontè, Ostillio, Angeloni, Cavanna Scirea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 dello stesso testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 6 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di

dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un punteggio, ai fini della valutazione del servizio, non inferiore a quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie.

1. 75. Acierno, Ostillio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Le norme sulla mobilità professionale (passaggi di cattedra o di ruolo) non si applicano ai conservatori di musica. È nulla ogni norma contrattuale o regolamentare che disponga diversamente.

1. 81. Napoli, Poli Bortone, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.